Lotta agli assenteisti e maggiori tutele per i malati gravi

di Enrica Carminati

Lo scorso 26 febbraio è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario (in *Boll. spec. Adapt*, 7 aprile 2011, n. 17) che coinvolge circa due milioni di lavoratori e che, come già avvenuto in passato, dimostra una forte capacità di innovare e rispondere alle concrete e contingenti esigenze del settore.

Una delle novità più significative e rilevanti, che certamente fa e farà discutere, riguarda il trattamento economico della malattia, e, in particolare, del periodo di carenza. Il nuovo contratto, se da un lato conferma il diritto del lavoratore a percepire dal datore per i primi tre giorni di assenza per malattia il 100% della retribuzione giornaliera netta, dall'altro prevede che, con riferimento ad ogni singolo anno di calendario (1º gennaio-31 dicembre), tale trattamento sia corrisposto integralmente solo per i primi due eventi morbosi, mentre sia ridotto della metà per il terzo e il quarto, e venga del tutto meno a partire dal quinto. La ratio dell'intervento, di per sé chiara, è palesata nel testo del rinnovo stesso: combattere l'assenteismo, ossia, in altre parole, disincentivare chi abusa delle tutele contrattuali per stare a casa dal lavoro, arbitrariamente e ingiustificatamente, uno, due o tre giorni, senza perdere nemmeno un euro di retribuzione. Il fenomeno, diffuso e non certo nuovo, riguarda con un'incidenza diversa sia le piccole che le grandi realtà produttive. Si registra tanto al nord, quanto al centro e al sud, con picchi in prossimità di festività, del periodo estivo, di eventi sportivi di rilevanza locale o nazionale, di tornate elettorali, e spesso anche in coincidenza di scioperi. La salvaguardia della produttività e della competitività delle imprese, non può tuttavia comportare la compressione del legittimo diritto dei lavoratori effettivamente malati a stare a casa, per curarsi, senza per ciò solo e automaticamente perdere in tutto o in parte la retribuzione. Proprio per questo, l'ipotesi di rinnovo esclude espressamente dall'applicazione della nuova disciplina – sopra descritta – gli eventi morbosi certificati con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, o che siano dovuti a ricoveri ospedalieri, day ospital, emodialisi, o ancora che siano riconducibili a patologie gravi e continuative, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.

Il contratto del terziario è il primo ad intervenire concretamente a livello nazionale rispetto ad una situazione e ad una problematica, sicuramente delicata e complessa, che è sentita in tutti i settori produttivi e che, con grande probabilità, sarà messa all'ordine del giorno in diversi altri tavoli di trattativa. Precedenti si rintracciano nel settore pubblico, ad opera della c.d. riforma Brunetta, e, con una regolamentazione differente, ma con un'identica *ratio*, anche nel recente contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello sottoscritto nel dicembre 2010 per lo stabilimento Fiat di Pomigliano e nell'accordo relativo allo stabilimento di Mirafiori.

La stretta di vite sull'assenteismo è bilanciata nell'ipotesi di rinnovo con un ulteriore intervento di grande sensibilità e attenzione verso i lavoratori seriamente malati, intendendosi per tali nuovamente quei soggetti affetti da patologie gravi e continuative che richiedano cure salvavita. D'ora in avanti, infatti, i suddetti lavoratori che, allo scadere del periodo di comporto, abbiano fatto richiesta di godere dell'aspettativa non retribuita per malattia prevista dal Ccnl stesso – la quale consente la conservazione del posto di lavoro per ulteriori 360 giorni – riceveranno per i primi 60

1

giorni di aspettativa, fino ad ora non indennizzati dal datore, una copertura pari al 100% della retribuzione giornaliera netta.

Infine, sempre in tema di malattia, il rinnovo introduce – in attuazione dell'art. 20 del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 – la possibilità per i singoli datori di lavoro di corrispondere direttamente ai lavoratori il trattamento economico di malattia, sostituendosi in tal modo all'Inps ed essendo di conseguenza esonerati dal relativo versamento contributivo.

Enrica Carminati
Scuola internazionale di Dottorato

in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt- CQIA
Università degli Studi di Bergamo